



CONVENZIONE

Per la regolamentazione dei rapporti tra il Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agencia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in ordine alla gestione del Fondo Imprese Sud

Con la presente Convenzione, tra:

il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel seguito denominato Dipartimento con sede in Roma, Largo Chigi n. 19 codice fiscale 80188230587, per il quale interviene Vincenzo Donato, Capo del Dipartimento

E

l'Agencia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Invitalia, con sede in Roma, Via Calabria n. 46, codice fiscale: 05678721001, per la quale interviene il dr. Domenico Arcuri, Amministratore Delegato, nel seguito denominata Agencia e/o Invitalia

VISTO

- La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" pubblicata in G.U. n.302 del 29-12-2017 che istituisce un fondo a sostegno della crescita dimensionale delle PMI delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, denominato "Fondo Imprese Sud", disponendo che le risorse ad esso destinate siano accreditate su un'apposita contabilità speciale, intestata all'Agencia, aperta presso la Tesoreria dello Stato;
- La Legge 14 gennaio 1994, n.20, articolo 3, comma 13, in materia di controllo della Corte dei conti;
- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e, in particolare, l'allegato I al predetto regolamento, recante la definizione di microimpresa, piccola impresa e media impresa;
- la Comunicazione della Commissione recante gli "Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio" (2014/C 19/04) e, in particolare, i punti da 29 a 45;

CONSIDERATO CHE

- Invitalia (già Sviluppo Italia S.p.A.), istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue, anche attraverso la



stipula di specifiche convenzioni, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa” stabilendo altresì che i diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”;

- l’articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa”, ed è società a capitale interamente pubblico”;
- a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), e in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 459-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo e indirizzo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico , per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l’attività svolta;
- l’art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall’art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato;
- con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stata disposta l’“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- l’art. 4, comma 7 dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’art. 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 50/2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”;
- l’articolo 1, comma 897, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, individua Invitalia come soggetto gestore del “Fondo Imprese Sud”, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che opera con le modalità stabilite da apposita Convenzione;
- l’individuazione ex lege di Invitalia quale soggetto gestore del “Fondo imprese Sud”, qualifica il gruppo Invitalia come Agenzia idonea a gestire detto Fondo;

- in data 27/12/2017 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato di aver autorizzato la Banca d'Italia all'apertura della contabilità speciale n. 6078 intestata "INVITALIA ART.1 C.903 LB 2018"
- in data 29/12/2017 sulla predetta contabilità speciale n. 6078 è stato accreditato l'importo di € 150.000.000
- con nota prot. 0000363 del 27-03-2018 Invitalia ha richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, il nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell'articolo 1, comma 1, punto 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007;

tutto ciò visto e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Richiamo delle premesse e agli allegati)

1. Le premesse, i visto, i considerato e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

(Oggetto della Convenzione)

1. Con la presente Convenzione tra il Dipartimento e l'Agenzia sono regolate le modalità e i reciproci rapporti per lo svolgimento delle attività dell'Agenzia quale soggetto gestore del Fondo imprese Sud, in particolare la disciplina della sua gestione, delle azioni volte alla crescita dimensionale delle imprese ed il monitoraggio degli interventi, i criteri per la quantificazione delle commissioni riconosciute al soggetto affidatario della gestione, le modalità e i termini di trasferimento e restituzione delle risorse del fondo.
2. Le parti riconoscono che, in considerazione delle peculiarità tecniche del Fondo, Il fondo sia istituito quale fondo d'investimento mobiliare di tipo chiuso riservato che assumerà la denominazione di "Italia Venture II – Fondo Imprese Sud" (di seguito il "**Fondo**") e che dovrà essere gestito in piena indipendenza, secondo una logica prettamente commerciale e orientata al profitto, da una Società di gestione del risparmio (SGR). L'Agenzia potrà avvalersi per la sua gestione, anche di una SGR da essa interamente controllata, individuata ai sensi della normativa vigente, nell'ambito degli organi di gestione e del comitato investimenti della quale sia assicurata la presenza di comprovate competenze e professionalità in materia di investimenti in capitale di rischio di piccole e medie imprese.



3. Le quote del Fondo possono essere sottoscritte, oltre che dall'Agenzia, anche da investitori istituzionali, individuati dalla medesima Agenzia attraverso una procedura aperta e trasparente, così come previsto dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205 art. 1, comma 898.

Art. 3

(Regolamento del Fondo)

1. Il Fondo sarà gestito secondo uno schema di Regolamento che dovrà essere inviato dall'Agenzia alla Banca d'Italia, dando contestuale comunicazione al Dipartimento dell'avvenuto invio, trasmettendo copia dello stesso.
2. Lo schema di Regolamento dovrà essere redatto in conformità ai principi di seguito specificati:
 - a) **Tipologia di operazioni e imprese target.** Il Fondo investe unicamente in imprese aventi sede legale e attività produttiva in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il Fondo investe in PMI, così come definite nell'allegato 1 al regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che abbiano realizzato nell'esercizio precedente a quello in cui il Fondo investe almeno Euro 10.000.000 (dieci milioni) di valore della produzione o anche in società di nuova costituzione, purché derivanti dallo scorporo o aggregazione di attività già esistenti, ferma restando la soglia minima di valore della produzione sopra indicata per tali attività scorporate o frutto dell'aggregazione e tenendo anche conto degli indicatori economici di ciascuna regione. Il Fondo può investire, previa selezione tramite procedura aperta e trasparente, nel rispetto della normativa vigente, in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR), per un massimo del 30% della dotazione del Fondo purché l'investimento del Fondo non superi il 30% della consistenza complessiva di tali OICR.
 - b) **Modalità di intervento del Fondo.** Il Fondo opera investendo nel capitale di rischio delle suddette imprese unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L'investimento nel capitale di rischio di ciascuna impresa target è finanziato, per almeno il 50% da risorse apportate, direttamente o indirettamente (tramite sottoscrizione del Fondo) da investitori privati indipendenti, individuati dalla SGR attraverso una procedura aperta e trasparente. Il Fondo e gli investitori privati indipendenti coinvestono nel capitale di rischio delle imprese sopra descritte alle medesime condizioni.
 - c) **Condizioni economiche.** Per la gestione del Fondo, è riconosciuta una commissione annua di gestione, in linea con gli standard di mercato, che comunque non potrà superare il 2,00% del valore del Fondo. E' inoltre riconosciuta una commissione di performance, anch'essa in linea con i livelli di mercato e commisurata ai risultati di gestione del Fondo, che comunque non potrà superare il 20% della parte di risultato netto di gestione del Fondo eccedente il



rendimento minimo del 6% annuo composto. I predetti costi sono posti a carico del Fondo e dei suoi risultati e non comportano oneri aggiuntivi.

- d) **Durata.** Il Fondo ha una durata di dodici anni.
- e) **Liquidazione del Fondo e rimborso finale delle quote.** Il Regolamento indica le circostanze nelle quali la liquidazione del Fondo può avvenire anche a scadenze diverse dalla scadenza del termine di durata del Fondo e le modalità di liquidazione e rimborso delle quote a favore dei partecipanti. La Società di gestione provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, secondo un piano di smobilizzo portato a conoscenza dell'organo di vigilanza.

3. L'Agenzia informa tempestivamente il Dipartimento dell' avvenuta approvazione del Regolamento da parte della Banca d'Italia e dell' avvio delle attività inerenti l'operatività del Fondo.

4. L'Agenzia si impegna a individuare e comunicare al Dipartimento, nel rispetto della propria struttura organizzativa interna, un referente per l'attuazione della presente Convenzione.

Art. 4

(Relazioni, controlli e ispezioni)

1. L'Agenzia si impegna a trasmettere al Dipartimento, la prima relazione sulle attività svolte dal Fondo dall'inizio della sua operatività, entro il 30 aprile del 2019, e successivamente, una relazione sulle attività svolte nel semestre solare precedente, entro il 31 ottobre ed il 30 aprile di ogni anno di durata del Fondo, fornendo in particolare dati e informazioni riguardanti:
- a. Il numero degli investimenti effettuati dal Fondo e l'ammontare investito, con evidenza del capitale privato attivato;
 - b. Le caratteristiche ed i principali dati delle imprese oggetto di investimento, inclusa la crescita dimensionale ed occupazionale attivata dall'apporto di capitale fornito;
 - c. L'andamento generale della gestione del Fondo.
2. Il Dipartimento si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore dato o informazione, anche ai fini di specifici controlli ed ispezioni sul funzionamento del Fondo.

Art. 5

(Modalità e termini di trasferimento delle risorse al Fondo)

1. Successivamente alla comunicazione al Dipartimento di cui all'art. 3, comma 2, nonché all'ottenimento del nulla osta di cui alle premesse, l'Agenzia è autorizzata ad effettuare prelevamenti dal conto di tesoreria di cui alle premesse in relazione alle effettive esigenze del Fondo. Detti prelevamenti affluiranno in apposito conto corrente bancario intestato all'Agenzia.
2. L'Agenzia procede alla sottoscrizione delle quote del Fondo per un ammontare pari a Euro 150 milioni, con le modalità previste dal Regolamento, dando tempestiva comunicazione al Dipartimento dell'avvenuta sottoscrizione.



3. Gli interessi netti maturati restano vincolati sul conto corrente bancario di cui al comma 1 e dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità del Fondo.
4. Le risorse trasferite sul conto corrente bancario di cui al comma 1 sono utilizzate dall'Agenzia esclusivamente per versare le quote del Fondo da essa sottoscritte. Il versamento delle quote avviene in funzione dei richiami operati connessi al fabbisogno del Fondo, relativamente a:
 - a. Deliberazione da parte dei competenti organi degli investimenti nelle imprese target;
 - b. Liquidazione al soggetto gestore del Fondo per la quota di propria pertinenza della commissione annua di gestione prevista dal Regolamento;
 - c. Pagamenti degli altri oneri a carico del Fondo individuati dal Regolamento.
5. L'Agenzia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche.

Art. 6

(Modalità e termini di restituzione del finanziamento)

1. Entro 30 giorni dalla data di liquidazione del Fondo, l'Agenzia restituisce alle disponibilità del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – programmazione 2014/2020 - in un'unica soluzione, l'importo risultante dalla liquidazione del Fondo in base alla ripartizione dei proventi e del risultato netto della gestione derivanti dallo smobilizzo degli investimenti prevista dal Regolamento, unitamente agli interessi maturati sul conto corrente di cui all'articolo 5, comma 1.
2. L'importo di cui al comma 1 è versato dall'Agenzia al Fondo di rotazione istituito dall'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e sarà oggetto di successiva richiesta di riassegnazione in conformità alle procedure contabili previste.

Art. 7

(Responsabilità dell'Agenzia)

1. L'Agenzia assume, nei confronti del Dipartimento e dei terzi, la piena ed esclusiva responsabilità degli atti e dei comportamenti derivanti dall'espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione.

Articolo 8

(Durata ed efficacia)

1. La presente Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2030. Resta fermo in ogni caso l'obbligo per le parti al compimento, anche oltre tale termine, di tutte le operazioni già avviate nel corso della sua validità nell'ambito degli adempimenti previsti dalla Convenzione stessa e fatta salva la



sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari o derivanti dalla presente Convenzione che dovessero renderne necessaria la risoluzione anticipata.

3. La presente Convenzione entrerà in vigore solo dopo l'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico di cui alle premesse e le registrazioni di legge.

Articolo 9

(Diritto di recesso)

1. Il Dipartimento può recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti dell'Agenzia, qualora, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti ovvero disposizioni normative o regolamentari che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della Convenzione medesima. In tale ipotesi saranno riconosciuti all'Agenzia gli impegni assunti alla data di comunicazione scritta del recesso, nonché quelli che, anche se non materialmente assunti, risultino già vincolati.
2. Il Dipartimento può disporre la sospensione delle attività nei casi in cui riscontri il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione.

Articolo 10

(Controversie)

1. Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle parti, il Foro di Roma.

Articolo 11

(Rinvio a norme)

1. Per tutto quanto non disciplinato nella presente Convenzione, si rinvia a quanto richiamato nelle premesse ed alla normativa vigente.

"La presente copia è composta da n. 7
fogli, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio
Roma, 18 APRILE 2018."





(Software per la firma digitale di documenti)

Elenco dei principali dati relativi alla Firma

18 aprile 2018

Dati firme

Firmatario 1

Numero di serie: 164218

Soggetto

Stato: IT

Organizzazione: INVITALIA SPA/05678721001

Nome comune: ARCURI DOMENICO

Numero di serie del DN: IT:RCRDNC63L10F112A

Nome: DOMENICO

Cognome: ARCURI

DN Qualifier: 3763214

Titolo: AMMINISTRATORE DELEGATO DI SPA

C.A. Emittente

Stato: IT

Organizzazione: Postecom S.p.A.

Unità Organizzativa: Certification Authority

Nome comune: Postecom CA3

Policy Information List

Policy Information

Policy ID: 1.3.76.11.1.2.3.1

Policy Qualifier List

Policy Qualifier

Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1

Documentazione tecnica: <http://postecert.poste.it>

Qualified Certificate Statements

Il certificato è qualificato conformemente alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla C.A. per 20 anni

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Certificato valido dal: 07/11/2016 14.16.57

Certificato valido fino al: 07/11/2019 14.16.57

Attributi Firmati

Data e ora della firma: 30/03/2018 14.37.39

signingCertificateV2: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Algoritmo di Digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Data aggiornamento CRL: 17/04/2018 10.07.10

<expiredCertsOnCRL>

20120201140859.963Z

</expiredCertsOnCRL>

Data verifica (UTC time): 18/04/2018 08.34.07

Esito: Verifica Corretta

Firmatario 2

Numero di serie: 0F1BC4

Soggetto

Stato: IT

Organizzazione: PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI/80188230587

Unità Organizzativa: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nome comune: DONATO VINCENZO

Numero di serie del DN: IT:DNTVCN53P04B963G

Nome: VINCENZO

Cognome: DONATO

DN Qualifier: 3600723

C.A. Emittente

Stato: IT

Organizzazione: Postecom S.p.A.

Unità Organizzativa: Certification Authority

Nome comune: Postecom CA3

Policy Information List

Policy Information

Policy ID: 1.3.76.11.1.2.3.1

Policy Qualifier List

InfoCert S.p.A.

sito web: www.firma.infocert.it



(Software per la firma digitale di documenti)

Elenco dei principali dati relativi alla Firma

18 aprile 2018

Policy Qualifier

Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1

Documentazione tecnica: <http://postecert.poste.it>

Qualified Certificate Statements

Il certificato è qualificato conformemente alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla C.A. per 20 anni

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Certificato valido dal: 02/07/2015 05.54.50

Certificato valido fino al: 02/07/2018 05.54.50

Attributi Firmati

Data e ora della firma: 30/03/2018 13.14.39

signingCertificateV2: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Algoritmo di Digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Data aggiornamento CRL: 17/04/2018 10.07.10

Data revoca certificato: 17/04/2018 08.19.27

<expiredCertsOnCRL>

20120201140859.963Z

</expiredCertsOnCRL>

Data verifica (UTC time): 18/04/2018 08.34.11

Errore: Certificato del Firmatario revocato

Esito: Verifica Errata

InfoCert S.p.A.


sito web: www.firma.infocert.it



*Presidenza del Consiglio dei
Ministri*

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Servizio 3 - Riscontro atti centri n. 1,3,4,5,10,12,16 e 18

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UBRRAC 0011902 P-4.7.2.1
del 03/05/2018



19700161

Al **DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI COESIONE**

Largo Chigi, n. 19

00187 - R O M A

Oggetto: restituzione decreto di approvazione della Convenzione per la regolazione dei rapporti tra il Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (INVITALIA) in ordine alla gestione del "Fondo Imprese Sud".

Si restituisce, munito del visto di registrazione di questo Ufficio n. 1407/2018, il provvedimento indicato in oggetto.

II COORDINATORE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Gabriella Salone)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*";

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 13, in materia di controllo della Corte dei conti, laddove è previsto che le disposizioni sul controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti non si applicano agli atti e ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, "*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59*";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, "*Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*";

VISTO l'articolo 10, comma 2, lettera f bis), del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, che dispone che la Presidenza del Consiglio dei ministri "*può avvalersi, al fine di rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27*";

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e, in particolare, l'allegato I al predetto Regolamento, recante la definizione di microimpresa, piccola impresa e media impresa;

VISTA la Comunicazione della Commissione (2014/C 19/04), recante "*Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio*" e, in particolare, i punti da 29 a 45;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014, "*Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012*", recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha introdotto l'articolo 24-bis, concernente il Dipartimento per le politiche di coesione, come ulteriormente modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2015, art. 3;



VISTO il Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 29 aprile 2016, recante l'organizzazione del Dipartimento per le politiche di coesione;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2017, con il quale è stata confermata l'attribuzione allo scrivente dell'incarico di Capo Dipartimento per le politiche di coesione con compiti di organizzazione, funzionamento e coordinamento delle attività del Dipartimento;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che, all'articolo 1, commi 897- 903, istituisce un fondo a sostegno della crescita dimensionale delle PMI della Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, denominato "Fondo imprese Sud" (di seguito, Fondo), con una dotazione di 150 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020;

VISTO, in particolare, il comma 897 della predetta Legge, laddove è previsto, tra l'altro, che:

- la gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, di seguito denominata anche «Agenzia», che a tale fine stipula un'apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- la gestione realizzata dall'Agenzia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041; alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura; le risorse sono accreditate su un'apposita contabilità speciale intestata all'Agenzia, aperta presso la Tesoreria dello Stato;

CONSIDERATO che, con nota del 27 dicembre 2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato di aver autorizzato la Banca d'Italia all'apertura della contabilità speciale n. 6078 intestata "Invitalia art.1 c.903 LB 2018";

CONSIDERATO che, in data 29 dicembre 2017, sulla predetta contabilità speciale n. 6078, è stato accreditato l'importo previsto di 150.000.000 (centocinquantamila) di euro;

VISTA la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A-Invitalia, per la regolamentazione dei rapporti in ordine alla gestione del "Fondo Imprese Sud", sottoscritta in modalità digitale in data 30 marzo 2018;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

Articolo 1

1. È approvata la Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A- Invitalia per la regolamentazione dei

rapporti in ordine alla gestione del Fondo Imprese Sud (di seguito, Fondo), sottoscritta con modalità digitale in data 30 marzo 2018 (di seguito, Convenzione);

Articolo 2

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla Convenzione è stata aperta la contabilità speciale indicata in premessa, sulla quale è stato accreditato l'importo di 150.000.000 (centocinquantamiloni) di euro, ai sensi del comma 897 dell'articolo 1 della Legge n. 205/2017 richiamato in premessa.

2. Le modalità di gestione del Fondo saranno specificate in apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione della Banca d'Italia, in conformità con i principi indicati nell'articolo 3 della Convenzione, ivi incluso il riferimento alle condizioni economiche per la gestione del Fondo.

3. I costi di gestione del Fondo ed eventuali oneri accessori sono posti a carico del Fondo medesimo e dei suoi risultati e non comportano oneri aggiuntivi.

4. L'Agenzia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

5. A seguito della liquidazione del Fondo, l'Agenzia restituisce alle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 l'importo risultante, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 6 della Convenzione.

Articolo 3

1. La Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2030 ed entra in vigore dopo l'autorizzazione di legge del Ministero dello sviluppo economico e i controlli di rito.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 30.3.2018

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Cons. Vincenzo Donato)



"La presente copiale composta da n. 3
fogli, è conforme all'originale esistente in
Roma, 18 APRILE 2018

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DI BILANCIO E RAGIONERIA

VISTO E ANNOTATO AL N. 1407/2018
Roma li 02/05/2018

IL REVISORE


IL DIRIGENTE